



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 657

DETERMINAZIONE

del 02 ottobre 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 01/09/2025 IN VIA EINAUDI - DITTA STS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che in seguito al sinistro stradale occorso in data 01/09/2025, in Via Luigi Einaudi di fronte al civico 12, veniva danneggiata la segnaletica stradale verticale sita in loco, ad opera del sig. M.G., conducente dell'autovettura Opel Mokka (dati identificativi agli atti);

Considerato che il Dipartimento Segreteria Generale provvederà ad inviare la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa;

Dato atto che, al fine di individuare il fornitore del suddetto servizio, il Comando di Polizia Locale ha provveduto ad effettuare un'indagine di mercato tramite la richiesta di preventivi, dal quale è stata individuata l'offerta della ditta Sts S.r.l. con sede in Torino – via Morghen, 34, giudicata dal Comando P.L. economicamente vantaggiosa e rispondente alle esigenze per il servizio richiesto;

Richiamato l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 il quale al comma 1 prevede che: *“Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”*;

Visto l'art. 1 comma della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Dato atto che in relazione al suddetto servizio si è provveduto a verificare l'assenza di convenzioni Consip attive nonché l'indisponibilità di detti prodotti all'interno del mercato elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che:

- l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 prevede, per contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, la possibilità di effettuare affidamenti diretti anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 62 del citato D.Lgs n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Dato atto che non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di servizio svolto fuori sede;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato a tal fine che:

- a) con il contratto conseguente al presente affidamento si vuole garantire la sicurezza stradale, provvedendo al ripristino della segnaletica stradale verticale danneggiata a seguito di sinistro stradale;
- b) il contratto avrà ad oggetto il servizio in argomento e sarà perfezionato con la trasmissione della lettera commerciale alla ditta affidataria;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto in quanto la ditta sopraindicata ha dimostrato specifiche competenze nella riparazione della segnaletica stradale;
- d) il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e n. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella

- presente procedura;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
 - il contraente dovrà certificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 25/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025/2027 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico 10.2, nonché il connesso obiettivo operativo 10.2.2.05;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 31/03/2023 n.36;

Visto l'art. 26, comma 6, del D.Lgs 81/2008 in materia di rischi interferenziali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) **Di affidare** alla ditta Sts S.r.l. con sede in Torino – via Morghen, 34, il servizio di ripristino della segnaletica stradale verticale danneggiata a seguito di sinistro del 01/09/2025 in Mondovì – Via Luigi Einaudi, per un importo pari a € 250,00 oltre i.v.a.
- 2) **Di impegnare** la spesa di € 305,00 i.v.a. inclusa al capitolo 1570/5 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.02.09.011.

- 3) **Di provvedere**, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012 art. 1 comma 32, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.
- 4) **Di dare attuazione** all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
- 5) **Di dare atto che:**
- ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010 la sopracitata Società, con il presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il codice CIG è: **B87624E1BB**;
 - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale al fornitore e verrà a scadere con l'esecuzione del servizio in argomento da effettuarsi entro il 31/10/2025;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 n. 208 del 22/11/2024, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il termine di pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative

informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

- 6) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267:
- con il contratto conseguente al presente affidamento si vuole garantire la sicurezza stradale, provvedendo al ripristino della segnaletica stradale verticale danneggiata a seguito di sinistro stradale;
 - il contratto avrà ad oggetto il servizio in argomento e sarà perfezionato con la trasmissione della lettera commerciale alla ditta affidataria;
 - il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto in quanto la ditta sopraindicata ha dimostrato specifiche competenze nella riparazione della segnaletica stradale;
- 7) **Di individuare** quale responsabile del procedimento di spesa il sig. Enrico Accamo.
- 8) **Di dare atto che** la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 02 ottobre 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa